

Comune di Pietra Ligure



PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Rep. n. 356

AREA AMMINISTRATIVA

Politiche Sociali

Determina registrata in data 11/07/2025

OGGETTO: RETTE ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORI SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - IMPEGNI DI SPESA FINO 31,10,2025

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza, ai sensi:

- del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 98 del 13.07.2015 e, successivamente, modificato con delibere G.C. n. 64 del 23.04.2019 e n.198 del 29.12.2022, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.:
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO del Decreto Sindacale n. 2 del 23.01.2025, con il quale è stato conferito alla sottoscritta Dirigente l'incarico di direzione dei Servizi dell'Area Amministrativa;

VISTE le deliberazioni G.C. n. 79 del 15.06.2021 e 71 del 13.06.2023, riguardanti l'assetto organizzativo dell'Ente;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei Regolamenti locali applicabili;

DATO ATTO che, relativamente al presente provvedimento, il Dirigente interessato dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

VISTO l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, in base al quale il funzionario, che adotta provvedimenti, che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

PREMESSO che:

- la L. n. 184/1983, così come modificata dalla L. n. 149/2001 "Modifiche alla L. n. 184/1983 ed al titolo VIII del libro primo del codice civile", sancisce, all'art. 1, il diritto del minore di crescere ed essere educato nella sua famiglia;
- a tale scopo, devono essere disposti interventi di sostegno ed aiuto alla stessa, con particolare riguardo ai nuclei famigliari a rischio;
- l'art. 2 della suindicata legge prevede che il minore, temporaneamente, privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto, disposti ai sensi dell'art. 1, sia affidato ad un'altra famiglia o in subordine ad una comunità di tipo familiare o in mancanza in un istituto;

VISTA la L.R. 24.05.2006, n. 12, intitolata "Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari", che prevede, tra gli interventi di assistenza, il sostegno alla famiglia ed ai minori in essa inseriti, prevedendo interventi volti a promuovere lo sviluppo evolutivo dei minori in situazione di difficoltà familiare, fornendo servizi e prestazioni di sostegno ai nuclei stessi;

ATTESO che, in situazioni di grave disagio familiare, nonostante gli interventi di sostegno e supporto, previsti dalla L.R. n. 12/2006, ove non sia possibile il mantenimento del minore nel suo nucleo, sono attivati interventi di sostituzione, di norma temporanei, della famiglia, da concordarsi con il Tribunale dei Minorenni;

PRESO ATTO che i dati relativi ai minori non vengono indicati, in ottemperanza del D.Lgs.10.08.2018, n.101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", ai fini di tutela dei minori stessi;

RICHIAMATI:

- il provvedimento n. 791/21VG, cron. 56/2022, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova, dove si dispone la collocazione in struttura di tipo riabilitativo psicosociale del minore G.G.B., in modo da offrire un'opportunità per il futuro, vista la difficile situazione familiare;
- il provvedimento n. 791/21VG, cron. 56/2022, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova, dove si dispone la collocazione in struttura di tipo educativo della minore G.D., in modo da offrire un'opportunità per il futuro, vista la difficile situazione familiare;
- il provvedimento n100/23, RG n.90000100/2023, emanato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova, dove si dispone la collocazione in struttura di tipo educativo della minore A.L.I., in modo da offrirle un'opportunità per il futuro, vista la difficile situazione familiare;

RICHIAMATA altresì la D.D. n.263 del 09.06.2025 con la quale si è proceduto a dichiarazione di economia sull'impegno n. 936/2025 per una somma pari a € 8.289,10 per poter procedere ad un inserimento urgente di minore in comunità su disposizione dell'autorità giudiziaria e che il suddetto impegno deve essere reintegrato per poter procedere alla regolare liquidazione delle fatture emesse dalla struttura interessata;

RILEVATO che l'individuazione delle strutture di accoglienza, da parte del competente Ufficio Servizi Sociali, è stata effettuata in accordo con il Tribunale dei Minorenni di Genova, rispetto alle specifiche situazioni famigliari;

ATTESO che le strutture interessate sono:

- la Comunità Alloggio Minori in Difficoltà "Giovanni Paolo II" comunità Socio Educativa Integrata di Pescolanciano (IS) della Cooperativa Sociale IGEA, con sede legale in Vercelli, Via degli Oldoni n.14, P.Iva e C.F. 02692760024;
- la Comunità Educativa "CASA MIRIAM" con sede a Pavia in via Montemaino n.50 della Cooperativa Arimo Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Via dei Platani n.46, 27010 GIUSSAGO Fraz. Carpignago (PV), P.Iva 02004970188;
- l'ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU'-COMUNITA' HARAMBEE, con sede in Casale Monferrato, Corso Valentino n.55;

RITENUTO, quindi, di confermare gli inserimenti in struttura come da Provvedimenti del Tribunale per i Minorenni;

RITENUTO PERTANTO:

- di integrare l'impegno n.936/2025 di € 8.289,10;
- di impegnare l'ulteriore somma totale di € 24.279,92 per il pagamento delle rette mensili;

RICHIAMATO l'art. 13 del GDPR, il nuovo regolamento UE sulla privacy, che impone di informare l'interessato circa i diritti e le facoltà, che gli sono proprie, in relazione ai dati personali da parte del titolare del trattamento;

DATO ATTO che, con Decreto Sindacale n.13 del 12.07.2024, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, è stato nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (esterno al Comune), nella persona dell'Avv.to Massimo Ramello;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal codice identificativo di gara, indicato nella parte dispositiva del presente atto;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19.12.2024, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2025-2027, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e dal D.M. 18.05.2017, comprensivi della nota integrativa ed il DUP (Documento Unico di Programmazione), per gli esercizi 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 14.01.2025, con la quale è stata assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del Bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2025 2026-2027;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO di procedere in tal senso;

DETERMINA

1. di PROVVEDERE, per i motivi espressi in narrativa, a mantenere l'inserimento presso la Comunità Alloggio Minori in Difficoltà "Giovanni Paolo II" comunità Socio Educativa Integrata di Pescolanciano (IS) della Cooperativa Sociale IGEA, del minore G.G.B. come da Provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Genova anche per il mese di Ottobre 2025;

- **2. di PROVVEDERE**, per i motivi espressi in narrativa, a mantenere l'inserimento presso la Comunità Educativa "Casa Miriam" di Pavia della Cooperativa Arimo Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Via dei Platani n.46, 27010 GIUSSAGO Fraz. Carpignago (PV), P.Iva 02004970188, della minore G.D. come da Provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Genova per i mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2025;
- **3. di PROVVEDERE**, per i motivi espressi in narrativa, a confermare l'inserimento presso l'ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU'-COMUNITA' HARAMBEE della minore A.L.I. come da Provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Genova, anche per il mese di Ottobre 2025;
- **4. di IMPEGNARE** la relativa somma sul Bilancio di previsione 2025-2027, approvato a sensi di legge, come descritto nella seguente tabella:

Soggetto	Anno	Imp / Sub	Missione Programma titolo	Voce	Сар.	Art.	Importo €	Cig
IGEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2025	1297	12011	3790	364	99	5.546,52	B79A5A9AD7
ARIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2025	1298	12011	3790	364	99	14.393,40	B79A69C361
ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' COMUNITA' HARAMBEE	2025	1299	12011	3790	364	99	4.340,00	B79A7E63B4

5. di INTEGRARE l'impegno già assunto n.936/2025 di € 8.289,10;

6. di DARE ATTO che:

- l'impegno di spesa oggetto della presente determinazione sarà esigibile nell'anno: 2025;
- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- agli effetti della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge stessa, e, quindi, si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;
- **7. di DARE ATTO,** altresì, che è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.2007 della stessa Autorità, e si provvederà al pagamento del contributo, se dovuto;
- **8. di DARE ATTO,** inoltre, che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- **9. di TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per gli adempimenti di competenza;
- 10. di DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

AVVERTE

che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ove previsto dal regolamento comunale, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia, comunque, avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente Dott.ssa Sandra PEREGO